



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2018, proposto da
Letizia Aiosa, Caterina Boncordo, Maria Catena Bucca, Rossana Burgio, Maria
Carpinelli, Tiziana Cavalieri, Alfonsa Chiarelli, Rosamaria Cosentini, Simone
Antonino Cricchio, Florinda Maria Di Blasi, Paolina Giucastro, Adalgisa Guarino,
Salvatore Gugliuzzo, Graziella Macca, Angela Mazzaglia, Calogero Pitroso, Marcello
Raimondo, Giuseppina Rasconà, Rita Renda, Loredana Viola, rappresentati e difesi
dall'avvocato Luigi Francesco Cuscunà, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia, Tiziana Giovanna
Norrito, Alberto Floridia, Gaetana Angela Marchese, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, via Maggiore Toselli 5;

nei confronti

Solano Irene non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alla selezione interna per il passaggio alle posizioni economiche C2, C3, C4, C5, comunicati ai ricorrenti nonché del provvedimento di formale convocazione del personale ammesso alla procedura concorsuale n. 004415 del 27/11/2018 e successivo n.004495 del 30/11/2018, da cui si evince l'esclusione dei ricorrenti ai quali non è stata personalmente comunicata la reiezione della domanda in relazione al bando nazionale di selezione interna per il passaggio alle posizioni economiche C2, C3, C4, C5 del 29.10.2018 e degli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il 29 ottobre 2018, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha indetto una selezione straordinaria di recupero per il passaggio alle posizioni economiche A2, A3 B2, B3, e C2, C3, C4 e C5, profilo amministrativo e profili specialistici, con decorrenza 1° gennaio 2018, in applicazione del Verbale di intesa in materia di

selezioni interne per i passaggi economici all'interno delle aree sottoscritto il 23 giugno 2015 e s.m.i.

I ricorrenti, dipendenti dell'INPS con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell'area funzionale B2 – B3 e con un contenzioso pendente volto al riconoscimento e conseguente inquadramento nell'area funzionale C1, hanno presentato domanda di partecipazione al bando per il passaggio dalla posizione economica C1 alla C2 in base alle disposizioni che prevedeva: *“Alla selezione possono partecipare i dipendenti dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del presente bando e inquadrati, alla stessa data, nei ruoli dell'Inps nella posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre”* precisando , tuttavia, che *“Sono ammessi a partecipare con riserva i dipendenti che abbiano incardinato nei confronti dell'Istituto contenziosi in materia di inquadramento pendenti alla data di pubblicazione del presente bando”*.

L'INPS ha respinto la domanda di ammissione con riserva alla selezione con la seguente motivazione: *“In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del bando di selezione, le domande di partecipazione con riserva sono da ritenersi ammissibili nei casi di seguito specificati:*

Domande presentate da dipendenti che rientrano nella platea di cui all'art.2, comma 1, lett. a), b) e c) che, nel biennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di indizione delle sessioni di recupero, siano destinatari dei provvedimenti disciplinari/cautelari di cui all'art. 2, comma 4, dei bandi di selezione e che abbiano impugnato i predetti provvedimenti davanti all'Autorità Giudiziaria;

Domande presentate da dipendenti che rientrano nella platea di cui all'art.2, comma 1, lett. a), b) e c) che abbiano incardinato nei confronti dell'Istituto contenziosi in materia di inquadramento pendenti al 29 ottobre 2018, data di pubblicazione del bando di indizione delle sessioni di recupero;

Domande presentate da dipendenti rientrano nella platea di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), avendo già concorso con riserva alle sessioni ordinarie e non abbiano conseguito il punteggio minimo di 36/60 richiesto per il superamento del relativo test di selezione.

Premesso quanto sopra, non rientrando Ella in nessuna delle fattispecie sopra descritte, le Sue candidature con riserva non possono essere accolte.”

Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle comunicazioni di esclusione dalla selezione deducendo censure di violazione e falsa applicazione delle norme del bando di concorso e di eccesso di potere per disparità di trattamento.

Hanno precisato, in punto di giurisdizione che nel caso in esame il presupposto che radicherebbe la giurisdizione del Giudice Amministrativo andrebbe “*individuato nel petitum sostanziale che per i ricorrenti non riguarda una progressione economica bensì l'interesse legittimo a partecipare alla selezione nazionale dalla quale, all'eventuale esito positivo delle prove, ne deriverebbe l'inquadramento in un'area funzionale diversa e superiore (da B2 – B3 a C2)*”.

Con decreto presidenziale n. 782/2018 è stata accolta la misura cautelare monocratica ai soli fini dell'ammissione con riserva alle prove di selezione nella sessione unica di recupero del 17 dicembre 2018.

L'INPS si è costituito in giudizio e ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rilevando la natura “orizzontale” della selezione finalizzata, nel caso di specie al passaggio dalla posizione C1 alla C2; ha, inoltre, controdedotto alle censure articolate in ricorso chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2019, il ricorso, previo avviso alle parti è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'Istituto resistente poiché gli atti impugnati riguardano l'esclusione dalla procedura di riqualificazione per il passaggio dalla posizione C1 alla posizione C2, in applicazione dell'Accordo sottoscritto il 16 maggio 2016 ad integrazione e/o modifica del “Verbale d'intesa in

materia di selezioni interne per i passaggi economici all'interno delle aree" del 23 giugno 2015". In particolare i ricorrenti si dolgono dell'omessa applicazione/errata interpretazione della clausola del bando che prevedeva l'ammissione con riserva dei dipendenti con contenziosi pendenti in materia di inquadramento, circostanza questa che avrebbe consentito ai medesimi (attualmente non inquadrati della posizione C1) di partecipare alla selezione.

A tale riguardo va osservato quanto segue.

La procedura gravata (ivi compreso il segmento oggetto delle odierne censure riguardante l'applicazione di una disposizione del bando di selezione) attiene al passaggio dalla posizione economica C1 alla posizione C2, senza che la natura "orizzontale" e "interna" della procedura (e le ovvie conseguenze in punto di giurisdizione) possano essere modificate dalla particolare posizione dei ricorrenti che pur non in possesso del requisito di ammissione (C1) mirano comunque all'ammissione attraverso l'applicazione della clausola in contestazione disciplinante le ipotesi di ammissione con riserva alla procedura in questione. Si versa, quindi, nell'ambito di un'attività dell'Amministrazione di gestione del rapporto di lavoro secondo le regole del bando (e del presupposto verbale d'intesa del 16 maggio 2016) che riserva ai soli soggetti già appartenenti alle posizioni economiche C1, C2, C3 e C4 la possibilità di accedere alla posizione immediatamente superiore (rispettivamente C2, C3 C4 e C5) senza mutare l'area di inquadramento, con conseguente radicamento della giurisdizione al Giudice Ordinario (v. Cass. Civile, sez. un. 20/12/2016, n. 26270, Cass. SS.UU. 12 ottobre 2009, n. 21558; idem, 9 settembre 2009, n. 3051; Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2017, n. 4260; Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8920; TAR Lazio, Sez. I, 11 giugno 2018, n. 6431).

Né può essere condivisa la tesi dei ricorrenti basata sulla prospettata teoria del *petitum* sostanziale che, nel caso di specie, sarebbe di interesse legittimo, poiché non finalizzato alla progressione economica ma solo all'ammissione alla selezione in

questione. A tale riguardo va precisato che la cd “contrattualizzazione” del rapporto di pubblico impiego e delle carriere, è vicenda normativa che ha determinato la metamorfosi di una intera area in precedenza interessata dall’esercizio di un potere amministrativo (sebbene sfociante in atti tendenzialmente paritetici), in vera e propria gestione del rapporto di lavoro, ossia di un contratto, e della genesi, evoluzione e progressione delle relative obbligazioni. Il passaggio della giurisdizione al GO non è che il riflesso della mutata configurazione delle posizioni giuridiche.

In tale quadro sono ricomprese le procedure selettive per le progressioni economiche interne, le quali, pur guidate da criteri meritocratici e metodi selettivi tipici del pubblico concorso, costituiscono comunque fisiologico sviluppo del rapporto di lavoro con esclusione di effetti novativi (SS.UU. 23 settembre 2013, n. 21676). In tali procedure le posizioni rimangono di diritto soggettivo, e gli atti, di competenza dell’amministrazione, meri atti “datoriali”. (cfr. Cons. Stato 4260/2017 cit.).

Di conseguenza, l’oggetto del ricorso in esame riguardante la corretta applicazione della clausola concernente l’ammissione con riserva dei “*dipendenti che abbiano incardinato nei confronti dell’Istituto contenziosi in materia di inquadramento pendenti alla data di pubblicazione del presente bando*”, costituisce questione di “merito” della selezione citata e non può certo valere a ricavare, all’interno di una vicenda datoriale, una porzione di “potere” rimessa al giudice amministrativo. Diversamente si tornerebbe al principio del *petitum* formale, ed alla conseguente, oggi certamente inammissibile, disponibilità della giurisdizione a seconda della prospettazione soggettiva del ricorrente.

Alla luce di quanto osservato non sussiste, ai sensi dell’art. 63 D.lgs. 165/2001 la giurisdizione di questo giudice, essendo la controversia devolute al giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto, ai sensi e nel termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.;

Le spese possono essere compensate, tra la parti, tenuto conto della particolarità della vicenda e della natura in rito della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Agnese Anna Barone

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO